

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3330

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**INNOCENTI, MUSSI, PIZZINATO, GHEZZI, LARIZZA,  
REBECCHI, SANNA, TURCO**

Istituzione della Cassa di previdenza per i rapporti  
di lavoro professionale

*Presentata il 10 novembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni nell'ambito del mercato del lavoro italiano si è assistito all'aumento dei « lavori atipici ». La maggiore flessibilità richiesta dalle aziende relativamente all'accesso al lavoro, in particolar modo per le figure tecniche e professionali, si è incontrata con l'esigenza di migliaia di giovani, spesso neo-laureati, di svolgere attività di natura professionale, pur non essendo assunti quali lavoratori dipendenti.

Ha accentuato il fenomeno, oltre che l'oggettiva richiesta sul mercato, la presenza di agevolazioni fiscali non indifferenti per le società che intendano utilizzare prestazioni professionali attraverso collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera

a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Centri di ricerca, studi professionali e tecnici, terziario avanzato: la nostra economia ha negli ultimi anni visto crescere le opportunità ed i settori per attività che richiedono quale riferimento flessibile proprio l'utilizzo del rapporto di collaborazione coordinato e continuativo.

Questo strumento è divenuto quindi una *chance* particolarmente richiesta per i giovani lavoratori in possesso di scolarità medio-alta, anche per ovviare, almeno per la fase iniziale, alla ben più onerosa forma di assunzione attraverso il contratto di lavoro subordinato.

In realtà, pur esistendo certo il rischio di un processo di sostituzione con il rapporto di lavoro dipendente, molto più costoso per l'azienda, affianca la tendenza alla specializzazione e alla « terziarizzazione » della nostra economia, la sempre maggiore diffusione di opportunità occupazionali per lavori professionali attraverso contratto di consulenza e ai sensi della legge summenzionata.

Ulteriore fattore di facilitazione della diffusione di questo particolare rapporto di lavoro, è l'evidente chiusura corporativa e la sclerosi delle professioni tradizionali e degli ordini professionali.

Avvocati, giornalisti, insegnanti, ingegneri, sono professionisti sempre più legate ad anacronistici *cursus laborum* e a selezioni assolutamente indipendenti dalla effettiva capacità e volontà di svolgimento della professione.

Fino all'assurdo di categorie in cui molti iscritti al relativo ordine mirano più ai benefici del remunerativo fondo previdenziale che all'effettivo esercizio della professione.

Di fronte a questi ritardi e alle esigenze nuove, che crescono nel nostro mercato del lavoro, assistiamo alla diffusione di nuove forme di rapporto di lavoro, più flessibili e legate alle professionalità emergenti.

Realizzare quindi una copertura contributiva e previdenziale per chi svolga attività attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa diviene pertanto un obiettivo prioritario.

Il tentativo è quello di provvedere ad un effettivo riordino del sistema previdenziale, che passi attraverso una progressiva ed efficace estensione della copertura previdenziale ai settori che ne sono attualmente sprovvisti.

Se l'obiettivo di una graduale estensione della copertura previdenziale ai nuovi rapporti di lavoro si realizza con l'istituzione di un fondo destinato alle collaborazioni, è invece, l'istituzione della Cassa di previdenza per i liberi professionisti il provvedimento allo stato più idoneo per il fine dell'estensione della tutela previdenziale alle categorie attualmente scoperte.

In questo senso, sono state presentate proposte di legge che, nell'intenzione dei firmatari, si coordinano, perseguendo obiettivi diversi, ma andando comunque nel senso dell'estensione della tutela previdenziale.

Non solo, ma la proposta di legge per l'istituzione della Cassa dei liberi professionisti deve essere concepita quale parte di un disegno ben più ampio, che si muova nel senso della unificazione degli enti di previdenza per le diverse categorie di liberi professionisti.

Riformare la previdenza pubblica, secondo i parlamentari del gruppo del PDS firmatari di questa proposta, senza abbattere rendimenti e ridurre il ruolo, significa infatti agire quantomeno su tre leve:

1) unificare i regimi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati;

2) estendere la tutela ai nuovi lavori;

3) ridurre gli enti, garantendo omogeneità delle prestazioni.

In questo senso si muovono le nostre proposte di legge sulle collaborazioni e sulla Cassa per i liberi professionisti, nella consapevolezza di come siano necessari forti cambiamenti.

Valga quale esempio di radicale innovazione, la proposta di distribuire l'onere delle aliquote per le collaborazioni tra lavoratore e committente, garantendo inoltre un minimo contributo di solidarietà a carico di chi sia già iscritto ad altra Cassa o fondo previdenziale.

Inevitabile è inoltre la necessità di una « scorporativizzazione » degli Enti dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi.

Punto di partenza, in questo senso, è la distinzione netta da porre tra la Cassa di riferimento ed il ruolo di eventuali fondi integrativi categoriali.

Riordinare il sistema previdenziale significa oggi percorrere strade nuove, accettando quale necessario l'obiettivo di ridurre i privilegi per far emergere i diritti da tutelare ed i bisogni fino ad oggi disattesi.

La proposta di legge, all'articolo 1, istituisce la Cassa di previdenza per i rapporti di lavoro professionale. Tale Cassa è ordinata in base al sistema tecnico finanziario della copertura di capitali.

L'articolo successivo stabilisce che sono iscritti alla Cassa i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I committenti delle prestazioni devono avere domicilio legale sul territorio nazionale. L'attività deve avere carattere continuativo. Alla Cassa sono iscritti anche i cittadini stranieri.

L'articolo 3 attribuisce carattere di volontarietà all'adesione alla Cassa dei soggetti che abbiano percepito redditi inferiori all'ammontare di lire 8 milioni lorde, a meno che non siano iscritti ad altre casse o ad un fondo previdenziale obbligatorio. Ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi il reddito è considerato nell'ammontare complessivo annuo, indipendentemente dal numero di rapporti intercorsi e della loro durata.

L'articolo 4 definisce le caratteristiche del contributo obbligatorio annuo a carico dell'iscritto, nella misura del 9 per cento sul reddito fino a 50 milioni e del 4 per cento sul reddito eccedente.

Al comma 2 è prevista una agevolazione particolare per il lavoratore iscritto che abbia meno di 32 anni di età, attraverso la riduzione alla metà dell'aliquota prevista fino a 15 milioni di reddito professionale lordo annuo.

I commi 3 e 4 stabiliscono la maggiorazione percentuale a carico del contribuente, da versare alla Cassa, nella misura del 5 per cento, ridotta della metà per le prestazioni degli iscritti con meno di 32 anni di età.

L'articolo 5 stabilisce per i titolari di pensione di vecchiaia erogata dall'assicurazione generale obbligatoria e per i lavoratori iscritti alla medesima. La possibilità di richiedere la riduzione di un terzo, della metà o di due terzi del contributo previdenziale dovuto sui redditi derivanti

da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 2 stabilisce il principio della cumulabilità dei redditi derivanti da collaborazione con i trattamenti pensionistici erogati.

L'articolo 6 fissa le norme in materia di pensione di vecchiaia, con facoltà di riscatto del periodo di attività e del periodo di laurea.

Valgono anche per le attività di cui alla presente proposta di legge le norme in materia di contribuzione figurativa.

Le caratteristiche del regime previsto per le prestazioni pensionistiche sono determinate dall'articolo 7, in conformità al principio della capitalizzazione nell'ambito del regime a contribuzione definita. L'assicurato che abbia maturato il diritto a pensioni di vecchiaia può chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale, per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo maturato.

L'articolo 8 definisce le norme in materia di pensione di inabilità, per infortunio che determini impossibilità permanente di svolgere attività lavorativa.

L'articolo 9 stabilisce le regole per l'assegno di invalidità, nel caso l'infortunio determini una riduzione della capacità lavorativa.

L'articolo 10 stabilisce le disposizioni per la pensione di reversibilità.

L'articolo 11 garantisce il diritto al rimborso dei contributi versati per coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione.

Le norme dall'articolo 12 all'articolo 20 dettano disposizioni relativamente agli organi della Cassa. Sono organi della Cassa: il presidente e l'assemblea dei delegati. Il consiglio di amministrazione, secondo l'articolo 15, è composto da 5 membri prescelti dall'assemblea dei delegati, che restano in carica per 4 anni. L'articolo 18 istituisce il collegio dei sindaci.

L'articolo 19 definisce i compiti del direttore generale.

L'articolo 20 prevede il controllo della Corte dei conti.

L'articolo 21 stabilisce l'emanazione di norme attuative.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Cassa di previdenza).*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Cassa di previdenza per i rapporti di lavoro professionale, di seguito denominata « Cassa ».

2. La Cassa è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della copertura di capitali.

## ART. 2.

*(Soggetti destinatari).*

1. Sono iscritti alla Cassa i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i soggetti aventi cittadinanza non italiana titolari di rapporti di collaborazione con committenti che abbiano il domicilio legale sul territorio nazionale, a condizione che da tali rapporti consegua un reddito minimo annuo o un volume di affari di natura professionale di entità da determinare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I parametri reddituali devono essere aggiornati almeno ogni quattro anni.

2. L'iscrizione alla Cassa può essere disposta d'ufficio quando siano accertati dalla Cassa medesima i requisiti previsti dal comma 1. In tal caso sono dovuti i contributi previdenziali arretrati, maggiorati delle somme aggiuntive previste dal decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 e successive modificazioni.

ART. 3.

*(Adesione volontaria e reddito ai fini fiscali).*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che abbiano percepito nell'anno fiscale redditi da attività professionale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori all'ammontare di lire otto milioni lorde e che non siano iscritti ad altra cassa o fondo previdenziale a carattere obbligatorio, l'adesione alla Cassa è di natura volontaria.

2. Ai fini fiscali, il reddito da attività professionale di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*) del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è considerato nell'ammontare complessivo annuo, indipendentemente dal numero e dalla durata dei rapporti di collaborazione intercorsi.

ART. 4.

*(Contribuzione obbligatoria e determinazione del reddito ai fini previdenziali).*

1. Il contributo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale lordo prodotto nell'anno precedente, così come determinato dal comma 7 del presente articolo:

*a*) sul reddito fino a 50 milioni di lire, nella misura del 9 per cento;

*b*) sul reddito eccedente 50 milioni di lire, nella misura del 4 per cento.

2. Per gli iscritti alla Cassa di età inferiore a 32 anni il contributo di cui al comma 1 è ridotto alla metà per la quota del reddito professionale lordo prodotto nell'anno precedente fino a 15 milioni. Sul reddito eccedente tale cifra il contributo obbligatorio deve essere corrisposto secondo le percentuali fissate dal comma 1.

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge gli iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale del cinque per cento su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore; la maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio pari a quello per prestazioni professionali.

4. La maggiorazione percentuale di cui al comma 3 è ridotta della metà per le prestazioni professionali rese dagli iscritti di cui al comma 2.

5. La maggiorazione percentuale di cui al comma 3 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.

6. La misura, rispettivamente, dei contributi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e della maggiorazione percentuale di cui al comma 3, può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, tenuto conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di verifiche tecniche da disporre, con la scadenza almeno quadriennale, sull'equilibrio della gestione.

7. Ai fini previdenziali ed assicurativi il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 49 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

## ART. 5.

*(Iscrizione dei titolari di pensione  
o degli iscritti al fondo  
previdenziale obbligatorio).*

1. Gli iscritti alla cassa che siano titolari di pensione di vecchiaia erogata dall'assicurazione generale obbligatoria o da gestioni sostitutive o esclusive, ovvero che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a gestione sostitutive o esclusive possono richiedere rispettivamente la riduzione, della metà o di due terzi del contributo previdenziale dovuto sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per contratti di opere o per prestazioni professionali a carattere individuale.

2. I redditi dei titolari di pensione di vecchiaia erogata dell'assicurazione generale obbligatoria o da gestioni sostitutive o esclusive derivanti dai rapporti di cui al comma 1 sono totalmente cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati e sono sottoposti a tassazione separata.

3. I contributi di cui al comma 1 danno diritto, a domanda, all'atto della cessazione dell'attività professionale, ad una pensione complementare ovvero alla erogazione di una rendita in capitale commisurata alla redditività dei contributi secondo i criteri di cui all'articolo 7.

## ART. 6.

*(Pensione di vecchiaia).*

1. Gli iscritti alla Cassa hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento di sessanta anni se donne e di sessantacinque anni se uomini.

2. Gli iscritti alla Cassa possono optare per la continuazione della loro attività professionale fino al compimento del settantesimo anno di età, per incrementare la propria anzianità contributiva, sempreché non abbiano ottenuto la liquidazione del trattamento pensionistico di cui all'articolo 7.

3. L'iscritto alla Cassa che negli anni precedenti alla data di entrata in vigore

della presente legge abbia esercitato attività professionale di cui all'articolo 2, comma 1, ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di tale attività, con le modalità previste dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, purché detto periodo non sia sottoposto all'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

4. L'iscritto alla Cassa può riscattare il periodo di laurea, secondo le norme stabilite dall'articolo 2-*nonies* del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, della legge 16 aprile 1974, n. 114, mentre restano coperti da contribuzione figurativa i periodi di servizio militare, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, nonché i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché intervenuti prima della iscrizione alla Cassa.

#### ART. 7.

##### *(Prestazioni pensionistiche).*

1. L'entità delle prestazioni pensionistiche per la vecchiaia è determinata secondo criteri di corrispettività e in conformità al principio della capitalizzazione a fronte di contribuzione definita.

2. L'assicurato che abbia maturato il diritto a pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale, secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento dell'importo maturato.

3. Nel caso di iscritti alla Cassa, iscritti contestualmente ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, sostitutive ed esclusive o a casse professionali, le prestazioni pensionistiche per vecchiaia spettanti a ciascun assicurato, derivanti dalla somma delle rispettive prestazioni, calcolate secondo le norme in vigore presso ciascuna gestione, non possono superare complessivamente il 100 per cento dell'ultimo reddito derivante dall'attività profes-



sionale. Spetta all'assicurato il diritto di optare per il trattamento di miglior favore.

4. Eventuali eccedenze sono assorbite dalla Cassa a titolo di solidarietà generale.

#### ART. 8.

##### *(Pensione di inabilità).*

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto con anzianità di iscrizione e contributiva di almeno dieci anni ovvero, se l'inabilità è causata da infortunio e vi sia permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa o professionale, di almeno cinque anni.

2. Per la determinazione della misura della pensione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

3. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono figurativamente aumentati di dieci, sino ad un massimo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili.

4. Successivamente alla concessione della pensione, allorché il titolare abbia fruito del beneficio di cui al comma 3, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio precedente, pena la sospensione del beneficio stesso.

5. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

#### ART. 9.

##### *(Assegno di invalidità).*

1. L'assegno di invalidità spetta all'iscritto con anzianità di iscrizione e contributiva di almeno dieci anni, o di almeno cinque anni se l'invalidità è causata da infortunio, la cui capacità all'esercizio dell'attività professionale sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto

fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto all'assegno di cui al comma 1 anche quando l'infermità o il difetto fisico o mentale preesista al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità professionale.

3. La misura dell'assegno è pari al 70 per cento di quello risultante dall'applicazione dell'articolo 7, e dell'eventuale riconoscimento del beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 8.

4. La Cassa accerta ogni tre anni la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio dell'attività professionale svolta dal soggetto, conferma o revoca la concessione dell'assegno. La concessione è definitiva quando l'invalidità sia stata confermata per tre volte. Con periodicità triennale il titolare dell'assegno che fruisca dell'integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 deve dimostrare l'entità dei propri redditi, con riferimento al triennio trascorso a pena della sospensione del beneficio.

#### ART. 10.

##### *(Reversibilità della pensione).*

1. La pensione di cui all'articolo 6 è reversibile ai superstiti, secondo le seguenti modalità:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita, con una aggiunta del 20 per cento per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla morte di questi, ai figli minorenni o ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento per ogni altro figlio, fino ad un massimo com-

plussivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. La pensione di cui all'articolo 8 è reversibile ai superstiti alle medesime condizioni e nelle misure di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dispongano di altri redditi imponibili o esenti da imposte in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili, la pensione di reversibilità è determinata, nella percentuale prevista dalle citate lettere *a)* e *b)* del comma 1, a norma dell'articolo 7.

#### ART. 11.

*(Rimborso).*

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, a domanda, al rimborso dei contributi versati, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo alla data del versamento dei rispettivi contributi.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di cui all'articolo 10.

#### ART. 12.

*(Organi della Cassa).*

1. Sono organi della Cassa:

- a)* il presidente;
- b)* l'assemblea dei delegati;
- c)* il consiglio di amministrazione;
- d)* il collegio dei sindaci.

#### ART. 13.

*(Presidente)*

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, convoca e presiede l'as-

semblea dei delegati. Esercita le attribuzioni conferitegli da leggi, decreti e regolamenti.

2. Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

#### ART. 14.

*(Assemblea dei delegati).*

1. L'assemblea dei delegati è composta di ottanta membri, eletti fra gli iscritti alla Cassa da almeno due anni con le modalità previste da apposite norme elettorali contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge emanato, con le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il regolamento elettorale di cui al comma 1 deve prevedere le modalità per l'elezione dei membri dell'assemblea dei delegati da parte di tutti gli iscritti alla Cassa sulla base di una lista unica regionale.

3. Il requisito di anzianità di iscrizione di cui al comma 1 non si applica per la prima elezione.

4. L'assemblea dei delegati è legalmente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.

5. L'assemblea dei delegati è presieduta nella sua prima riunione dal delegato più anziano o, in caso di parità, dal delegato decano per età. Successivamente è presieduta dal presidente della Cassa.

6. L'assemblea dei delegati svolge le seguenti funzioni:

a) approva i regolamenti della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione;

b) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

c) elegge il presidente, nomina i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

d) nell'ambito della programmazione generale, prefigura gli obiettivi strategici pluriennali; approva ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Cassa nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati;

e) decide sui ricorsi avverso le decisioni del consiglio di amministrazione;

f) decide sulla ratifica delle decisioni del consiglio di amministrazione adottate nei casi di urgenza;

g) stabilisce la misura degli emolumenti ai componenti degli organi sociali.

7. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e g) del comma 6 sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. I componenti l'assemblea dei delegati durano in carica quattro anni e, se eletti nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti.

#### ART. 15.

*(Assemblea provvisoria).*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, è nominata un'assemblea provvisoria composta di ottanta membri scelti tra gli iscritti alla Cassa.

2. L'assemblea provvisoria provvede a tutti gli adempimenti di competenza dell'assemblea dei delegati di cui all'articolo 14.

3. L'assemblea provvisoria resta in carica sino alla prima elezione dell'assemblea dei delegati, che deve avvenire entro un anno dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.

## ART. 16.

*(Consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa è composto da cinque membri prescelti dall'assemblea dei delegati secondo criteri di professionalità e competenza fra le persone, anche non iscritte alla Cassa, che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società e enti del settore assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i compiti della Cassa;

b) attività di amministrazione, direzione e controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle della Cassa;

c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo.

2. I consiglieri di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481.

3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e, se eletti nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

5. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. Qualora il numero dei consiglieri in carica si riduca a meno di tre si procede entro trenta giorni, a nuova elezione di tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

8. Un funzionario della Cassa, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, svolge le funzioni di segretario del consiglio stesso e dell'assemblea dei delegati.

#### ART. 17.

*(Compiti del consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il regolamento interno della Cassa nonché i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei delegati;

b) predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo e il conto consultivo da sottoporre all'assemblea dei delati;

c) approva i piani annuali nell'ambito della programmazione e delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili;

d) delibera, in attuazione del piano di cui alla lettera c), sull'impiego dei fondi e fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa e a quelle che non risultano espressamente assegnate a altri organi;

f) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche, nonché la nomina e la revoca del direttore generale di cui all'articolo 19.

#### ART. 18.

*(Collegio dei sindaci)*

1. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto da tre membri di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, uno nominato dal Ministro del tesoro e uno prescelto dall'assemblea dei delegati tra esperti non iscritti alla Cassa.

2. Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

3. I sindaci durano in carica quattro anni.

4. Il collegio dei sindaci redige le relazioni sui bilanci di previsione sui conti consuntivi da sottoporre all'assemblea dei delegati.

5. I sindaci intervengono alle riunioni degli organi di amministrazione della Cassa e esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

#### ART. 19.

##### *(Direttore generale)*

1. Il direttore generale ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea dei delegati.

2. Il direttore generale sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione con funzioni consultive.

4. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione tra esperti in discipline attinenti ai compiti della Cassa.

5. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale e il suo trattamento economico sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.

#### ART. 20.

##### *(Controllo della Corte dei conti)*

1. La Cassa è sottoposta al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.



## ART. 21.

*(Norme di attuazione)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali norme regolamentari per la sua attuazione, con particolare riferimento alla individuazione delle attività di cui all'articolo 1.

